

Bruxelles, 7 febbraio 2019
(OR. en)

6168/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0025(NLE)**

ENV 117
ENT 28
ONU 11
CHIMIE 18

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 52 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 52 final.

All.: COM(2019) 52 final



Bruxelles, 6.2.2019
COM(2019) 52 final

2019/0025 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alla conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma in connessione con la prevista adozione di decisioni al fine di modificare gli allegati A e B inserendovi altre sostanze chimiche e modificando delle voci esistenti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Stoccolma

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione") mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP). La convenzione istituisce l'obbligo giuridicamente vincolante per le parti di adottare misure al fine di eliminare o limitare la produzione e l'uso, l'importazione e l'esportazione di inquinanti POP. Le parti sono inoltre tenute ad adottare misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti dalla produzione non intenzionale di POP e quelle provenienti da scorte e rifiuti.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2004.

L'Unione europea e 27 Stati membri sono parti della convenzione¹.

2.2. La conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma

Istituita dall'articolo 19 della convenzione, la conferenza delle parti è l'organo direttivo della convenzione di Stoccolma; si riunisce di norma ogni due anni per monitorare l'applicazione della convenzione e riesamina inoltre le sostanze chimiche che le sono sottoposte dal comitato per l'esame dei POP.

In conformità dell'articolo 23 della convenzione, ciascuna parte dispone di un voto. Tuttavia, ogni organizzazione d'integrazione economica regionale come l'UE esercita il diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione.

2.3. L'atto previsto della conferenza delle parti

In occasione della nona riunione ordinaria, che si terrà dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti valuterà l'adozione di decisioni volte ad inserire altre sostanze chimiche o modificare le voci esistenti negli allegati A, B e/o C della convenzione.

Lo scopo degli atti previsti è inserire altre sostanze chimiche o modificare le voci esistenti negli allegati A, B e/o C della convenzione. L'inserimento negli allegati A, B e/o C comporta che le sostanze chimiche siano sottoposte a misure volte ad eliminare o a limitare la loro produzione e il loro utilizzo, compresa la riduzione o eliminazione delle emissioni non intenzionali. La modifica delle voci esistenti mira a ridurre il numero di deroghe alle misure di controllo.

L'atto previsto diventerà vincolante per le parti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, il quale dispone quanto segue: "La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione,

¹ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento."

3. POSIZIONE CHE DEVE ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La Commissione propone al Consiglio di adottare una decisione per sostenere, a nome dell'Unione, le modifiche degli allegati A e B della convenzione in occasione della nona riunione della conferenza delle parti. Tali decisioni aggiungeranno altre sostanze chimiche all'allegato A, assoggettandole agli obblighi previsti dalla convenzione, in particolare la riduzione o l'eliminazione delle emissioni da produzione e uso intenzionali. Inoltre, si prevede che la conferenza delle parti adotti una decisione che eliminerà o modificherà alcune deroghe per l'uso di una sostanza chimica già elencata nell'allegato B della convenzione.

Le decisioni presentate alla conferenza delle parti per l'adozione sono basate sulle raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (POP-RC), organo ausiliario sottoposto all'autorità della conferenza delle parti. Le sostanze chimiche di cui il POP-RC raccomanda l'inserimento nell'allegato A sono risultate conformi ai criteri di cui all'allegato D della convenzione. Le raccomandazioni del POP-RC di eliminare o modificare le deroghe concesse per l'utilizzo delle sostanze chimiche elencate nella convenzione si basano su una valutazione delle alternative disponibili.

In quanto attore di spicco nell'elaborazione di politiche ambientali, è fondamentale che l'Unione europea riaffermarmi il suo impegno globale per la promozione di una migliore attuazione degli accordi e delle norme multilaterali in questo settore. Ciò include il sostegno e l'attuazione delle raccomandazioni adottate da parte degli organi scientifici ausiliari di tali accordi e il rispetto dei criteri stabiliti negli accordi sui quali si basano le raccomandazioni.

Inoltre, questa iniziativa è in linea sia con la priorità della Commissione Juncker di rafforzare il ruolo dell'UE a livello mondiale, sia con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l'obiettivo 3, "buona salute", e l'obiettivo 12, "consumo e produzione responsabili"), sia con il 7° programma d'azione per l'ambiente.

L'Unione dovrebbe pertanto sostenere le decisioni proposte volte a inserire il dicofol e l'acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti ad esso correlati nell'elenco dell'allegato A. Tali sostanze sono già soggette a restrizioni a norma del diritto dell'Unione analoghe a quelle contemplate dalla convenzione. L'uso del dicofol è stato vietato nell'Unione dal regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione² e della decisione 2008/764/CE della Commissione³. L'uso di acido perfluorottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti ad esso connessi è stato limitato dal regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione⁴.

² Regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).

³ Decisione 2008/764/CE della Commissione, del 30 settembre 2008, concernente la non iscrizione del dicofol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 262 dell'1.10.2008, pag. 40).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per

La decisione POPRC-14/2 del POP-RC raccomanda l'inserimento nell'elenco dell'acido perfluorottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti ad esso correlati con alcune deroghe specifiche. Tale raccomandazione si basa sull'esame delle informazioni presentate dalle parti e dai portatori di interessi, comprese le informazioni provenienti dall'Unione, e riflette la necessità di continuare a usare il PFOA per taluni usi specifici. Alcune delle deroghe specifiche sarebbero necessarie per l'Unione, come dimostrato dal regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, che comprende disposizioni che consentono di proseguire l'uso di PFOA per taluni usi specifici nell'Unione.

L'Unione dovrebbe inoltre sostenere l'eliminazione o la modifica degli scopi accettabili e delle deroghe specifiche per l'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF) nell'allegato B. Nessuno degli scopi accettabili e delle deroghe specifiche di cui si raccomanda la cancellazione viene più utilizzato nell'Unione.

Occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della conferenza delle parti, poiché le modifiche degli allegati A e B saranno giuridicamente vincolanti per l'Unione e dovranno riflettersi nel regolamento (CE) n. 850/2004 che attua la convenzione di Stoccolma nell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che producono effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*.⁵

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La conferenza delle parti è un organo istituito da un accordo, nello specifico la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

L'atto che la conferenza delle parti deve adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione di Stoccolma e dovrà riflettersi nel regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE⁶. Infatti, l'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento prevede la modifica dei suoi allegati I, II e III ogniqualvolta una sostanza venga aggiunta agli elenchi della convenzione.

quanto riguarda l'acido perfluorottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA (GU L 150 del 14.6.2017, pag. 14).

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

⁶ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano il settore dell'"ambiente".

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A e B

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione") è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa a nome dell'Unione con la decisione 2006/507/CE del Consiglio⁷.
- (2) Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, attua la convenzione di Stoccolma nell'Unione⁸.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti decide se includere una sostanza chimica e precisare le relative misure di controllo negli allegati A, B e/o C.
- (4) In occasione della nona riunione la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma dovrebbe adottare decisioni per inserire altre sostanze chimiche nell'elenco dell'allegato A e modificare una voce già inserita nell'allegato B.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della conferenza delle parti, poiché le decisioni saranno vincolanti per l'Unione.
- (6) Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di dicofol e acido perfluorottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti ad esso correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze a livello mondiale e sostenere il loro inserimento negli elenchi della convenzione. Inoltre, è necessario ridurre ulteriormente o eliminare l'uso dell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS), dei suoi sali e del fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF) eliminando o modificando gli scopi accettabili e le deroghe specifiche di cui all'allegato B,

⁷ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁸ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, in linea con le pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, deve essere di sostegno:
 - all'inclusione del dicofol nell'allegato A della convenzione senza deroghe specifiche;
 - all'inclusione dell'acido perfluorottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti ad esso correlati nell'allegato A con deroghe specifiche per la produzione di semiconduttori o dei relativi dispositivi elettronici, di rivestimenti fotografici applicati a pellicole, tessuti idrorepellenti e oleorepellenti per la protezione dei lavoratori dai liquidi pericolosi che comportano rischi per la salute e la sicurezza, dispositivi medici impiantabili e invasivi, schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e degli incendi di combustibili liquidi;
 - alla cancellazione dei seguenti "scopi accettabili" dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e ai suoi derivati nell'allegato B della convenzione: immagini fotografiche, fluidi idraulici per l'aviazione, determinati dispositivi medici (per esempio produzione di copolimero di etilene-tetrafluoretilene (ETFE) a strati e radio-opaco, dispositivi medico-diagnostici in vitro, filtri colorati CCD), rivestimenti fotoresistenti e antiriflesso per semiconduttori, agente di incisione per semiconduttori composti e filtri in ceramica;
 - alla cancellazione delle seguenti "deroghe specifiche" dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e ai suoi derivati nell'allegato B alla convenzione: fotomaschere nei settori industriali dei semiconduttori e dei dispositivi di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD), placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri e placcatura a carattere decorativo di metalli), parti elettriche ed elettroniche di alcune fotocopiatrici e stampanti a colori, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, produzione di petrolio indotta chimicamente;
 - alla modifica dello "scopo accettabile" per il PFOS e i suoi derivati per la produzione e l'uso di schiume antincendio in una "deroga specifica" per l'uso di schiume antincendio per l'eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e la soppressione degli incendi di combustibili liquidi;
 - alla modifica dello "scopo accettabile" per il PFOS e i suoi derivati per l'uso nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi *Atta* spp. e *Acromyrmex* spp., includendo il sulfluramid e specificando che lo "scopo accettabile" è solo per uso agricolo.
2. Alla luce dell'andamento della nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare questa posizione, dopo essersi coordinati sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*